

**Penale Ord. Sez. 3 Num. 15229 Anno 2022**

**Presidente: MARINI LUIGI**

**Relatore: CORBO ANTONIO**

**Data Udiienza: 16/03/2022**

### **ORDINANZA**

sul ricorso proposto da  
Esposito Fabio, nato a Moncalieri il 23/02/1978

avverso la sentenza in data 12/03/2021 della Corte d'appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;  
udito, per il ricorrente, l'avvocato Fabrizio Mossetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza emessa in data 12 marzo 2021, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino che aveva dichiarato la penale responsabilità di Fabio Esposito per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2 d. lgs. n. 74 del 2000, e lo aveva condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, con diniego delle circostanze attenuanti generiche, disponendo inoltre la confisca di beni fino a concorrenza dell'importo di 174.467,12 euro.



Secondo i giudici di merito, Fabio Esposito, quale titolare dell'omonima ditta individuale, al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA, aveva indicato: -) nella dichiarazione mod. Unico Persone Fisiche relativa all'anno di imposta 2009, presentata il 20 settembre 2010, elementi passivi fittizi pari a 112.800,00 euro, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, e con evasione d'IVA pari a 22.560,000 euro (capo 1); -) nella dichiarazione mod. Unico Persone Fisiche relativa all'anno di imposta 2010, presentata in data 8 settembre 2011, elementi passivi fittizi pari a 186.500,00 euro, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, e con evasione d'IVA pari a 37.300,000 euro (capo 2).

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe Fabio Esposito, con atto a firma dell'avvocato Fabrizio Mossetti, articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. da 157 a 161 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla mancata pronuncia di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di pronuncia di sentenza di non doversi procedere ex art. 529 cod. proc. pen. per intervenuta prescrizione dei reati. Si rappresenta che entrambi i fatti per i quali è stata pronunciata condanna sono anteriori al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della disciplina sulla elevazione dei termini di prescrizione, e che, di conseguenza, la prescrizione è maturata, per il reato di cui al capo 1, alla data del 20 marzo 2018, e, per il reato di cui al capo 2, alla data dell'8 marzo 2019.

2.2. Con il secondo motivo, si chiede dichiararsi la nullità delle disposizioni relative alla confisca per equivalente nei confronti dell'imputato.

Si deduce che illegittimamente è stata applicata la confisca. Innanzitutto, perché disposta a norma dell'art. 12-*bis* d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015, ossia in epoca successiva alla data di commissione del reato. E poi, perché, trattandosi di confisca per equivalente, destinata ad essere caducata per effetto della sentenza di non doversi procedere ex art. 529 cod. proc. pen. per intervenuta prescrizione dei reati.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 43, 47 e 48 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Si deduce che illegittimamente è stato ritenuto sussistente il dolo necessario per l'integrazione del reato. In primo luogo, infatti, la sentenza impugnata ha

omesso di confrontarsi con i rilievi prospettati nell'atto di appello, evidenzianti come il ricorrente fosse un mero lavoratore subordinato per conto della cognata, la quale aveva l'effettiva gestione dell'impresa cui si riferiscono le dichiarazioni mendaci. In secondo luogo, poi, è apodittica l'affermazione secondo la quale la cognata non avrebbe avuto alcun interesse ai redditi ed alle imposte pagate dal ricorrente: l'istituzione di una ditta in capo ad un altro soggetto può rispondere alle esigenze di frazionamento del fatturato, di abbattimento del carico fiscale e di deviazione della responsabilità penale e fiscale su terzi.

2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 133 e 62-*bis* cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Si deduce che illegittimamente la Corte d'appello ha valorizzato elementi come la pluralità dei fatti, l'entità delle somme evase ed il contegno processuale dell'imputato. Si aggiunge che, anzi, il comportamento processuale e preprocessuale dell'imputato è stato ampiamente collaborativo, e che, inoltre, occorreva tener conto dell'assenza di precedenti penali e della distanza dei fatti dall'accertamento giudiziale.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La decisione del ricorso deve essere rimessa alle Sezioni Unite, dovendo sottoporsi alle stesse l'esame della questione concernente la sorte della statuizione di confisca per equivalente disposta nei precedenti gradi di giudizio, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione pronunci sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato presupposto previo accertamento della responsabilità dell'imputato, ed il fatto sia anteriore alla entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell'art. 578-*bis* cod. proc. pen. le parole «o la confisca prevista dall'art. 322-*ter* cod. pen.».

2. Preliminarmente, va rilevato che fondate appaiono le censure enunciate nel primo motivo di ricorso, la quali deducono che la Corte avrebbe dovuto pronunciare sentenza di estinzione dei reati per prescrizione.

Invero, i reati per i quali è stata pronunciata condanna sono stati commessi in epoca precedente all'entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 17, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 74 del 2000, che ha elevato di un terzo i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del medesimo d.lgs.

Precisamente, il comma 1-*bis* dell'art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000 è entrato in vigore il 17 settembre 2011. Questo perché: a) il comma 1-*bis* dell'art. 17 d.lgs.

n. 74 del 2000 è stato aggiunto dall'art. 2, comma 36-*vicies semel*, lett. l), d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; b) l'art. 36-*vicies bis* d.l. cit. dispone: «Le norme di cui al comma 36-*vicies semel* si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; c) la data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 138 del 2011 è il 17 settembre 2011, giorno successivo alla pubblicazione della legge n. 148 del 2011 sulla Gazzetta Ufficiale, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6, della medesima legge.

I reati per i quali è stata pronunciata condanna, entrambi sussunti nella fattispecie di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, sono stati commessi, come espressamente indicato nei capi di imputazione, il 20 settembre 2010 e l'8 settembre 2011.

Di conseguenza, in relazione ad entrambi i reati per i quali è stata pronunciata condanna deve applicarsi la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 1-*bis* dell'art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000, ossia quella prevista, in linea generale, dall'art. 157 cod. pen. Questa disposizione, per i reati sanzionati con pena massima non superiore a sei anni di reclusione, come appunto per quelli di cui all'art. 2 d.lgs. cit., fissa un termine necessario a prescrivere pari a sei anni, che, in caso di interruzione, può essere aumentato fino a sette anni e mezzo.

Ciò posto, non risultando cause di sospensione, i termini di prescrizione sono decorsi per il primo reato il 20 marzo 2018 e per il secondo reato l'8 marzo 2019, ossia molto prima della pronuncia della sentenza impugnata, siccome questa è stata emessa dalla Corte d'appello di Torino il 12 marzo 2021.

3. Sempre in via preliminare, va precisato che manifestamente infondate, se non diverse da quelle consentite in sede di legittimità, appaiono ~~anche~~ le censure formulate nel terzo motivo di ricorso, le quali contestano la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, deducendo l'omesso esame delle censure esposte con l'atto di appello, evidenziando, in particolare, il ruolo di mero dipendente e non di effettivo titolare dell'impresa svolto dall'imputato e la configurabilità dell'interesse di terzi a far presentare dichiarazioni fiscali mendaci.

La sentenza impugnata, infatti, risulta aver esaminato le doglianze formulate nell'atto di gravame dell'attuale ricorrente e sopra sintetizzate, rispondendo alle stesse con una motivazione immune da vizi.

La Corte d'appello, in primo luogo, osserva che non è agevole ravvisare l'interesse di un terzo alla presentazione di dichiarazioni fiscali mendaci quando le stesse riguardano una ditta individuale, e, quindi, una persona fisica, come appunto nel caso di specie. Il Giudice di secondo grado, poi, rappresenta che l'imputato, nel firmare le dichiarazioni ritenute mendaci, e sicuramente da lui

sottoscritte, si è assunto tutte le responsabilità derivanti da tale operazione. La medesima Corte distrettuale, quindi, aggiunge che, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla commercialista della ditta a dibattimento evidenziano il diretto interessamento dell'imputato nella gestione dell'impresa.

4. Ancora in via preliminare, occorre rappresentare che manifestamente infondate appaiono le censure esposte nella prima parte del secondo motivo di ricorso, laddove contestano la legittimità della confisca disposta nei confronti dell'imputato, deducendo che la stessa è stata disposta a norma dell'art. 12-*bis* d.lgs. n. 74 del 2000 come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015, ossia sulla base di previsione entrata in vigore in epoca successiva alla data di commissione del reato.

È infatti principio ampiamente consolidato quello secondo cui, in materia di reati tributari, sussiste continuità normativa - e non si pone pertanto alcuna questione di diritto intertemporale - tra la fattispecie di cui all'art. 12-*bis*, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (introdotto dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158), che prevede la confisca per equivalente dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, e la fattispecie prevista dall'art. 322-*ter* cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, l. 24 dicembre 2007, n. 244, quest'ultimo abrogato dall'art. 14 del d.lgs. n. 158 del 2015 (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 35226 del 16/06/2016, D'Agapito, Rv. 267764-01, e Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386-01, ma anche Sez. 6, n. 10598 del 30/01/2018, Cristaudo, Rv. 272720-01).

5. In considerazione di quanto precedentemente esposto, appare necessario esaminare le censure proposte nella seconda parte del secondo motivo di ricorso, che ritengono illegittima l'applicazione della confisca per equivalente, deducendo che la pertinente statuizione deve essere eliminata per effetto della pronuncia di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati.

La soluzione del quesito posto con le censure appena sintetizzate dipende dal perimetro temporale di applicazione attribuibile all'art. 578-*bis* cod. proc. pen., istituito dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, e che, nel testo vigente per effetto della riforma recata dall'art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, recita: «Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'art. 240 *bis* del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'art. 322 *ter* del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato».

Da un lato, infatti, in epoca anteriore all'entrata in vigore della disposizione appena citata, non vi erano riferimenti normativi idonei a supportare la tesi della salvezza delle statuizioni di confisca per equivalente in caso di dichiarazione di estinzione del reato nel corso dei giudizi di impugnazione. Ed anzi, le Sezioni Unite hanno espressamente precisato che il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre né confermare la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto, atteso il carattere affittivo e sanzionatorio di tale misura (così Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435-01).

Dall'altro lato, poi, ad avviso del Collegio, i reati per i quali si procede, commessi in epoca ampiamente anteriore alla istituzione della disciplina di cui all'art. 578-*bis* cod. proc. pen., sono estinti per prescrizione, e, però, in relazione agli stessi, stante la "doppia conforme" nel giudizio di merito, e la inammissibilità delle pertinenti censure proposte con il ricorso per cassazione, può ritenersi verificato il «previo accertamento della responsabilità dell'imputato». Inoltre, per quanto possa occorrere, si può rilevare che la statuizione concernente la confisca per equivalente, confermata dalla sentenza impugnata, era stata già disposta dalla sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Torino il 17 giugno 2016, quindi in epoca sicuramente anteriore al decorso del tempo necessario a prescrivere.

Risulta perciò necessario stabilire se la disposizione di cui all'art. 578-*bis* cod. proc. pen. sia applicabile anche alle confische ordinate per reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore; anzi, più precisamente, anche alle confische per equivalente disposte per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell'art. 578-*bis* cod. proc. pen. le parole «o la confisca prevista dall'art. 322-*ter* cod. pen.».

6. La questione concernente il segmento temporale di possibile applicazione dell'art. 578-*bis* cod. proc. pen., e, precisamente se questa disposizione sia applicabile anche alle confische disposte per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della stessa, nel testo vigente per effetto della riforma recata dall'art. 1, comma 4, lett. f), legge n. 3 del 2019, risulta controversa nella giurisprudenza di legittimità.

Secondo un orientamento, infatti, l'art. 578-*bis* cod. proc. pen. consente la confisca per equivalente anche in caso di sentenza di prescrizione del reato commesso anteriormente alla sua entrata in vigore.

Altro indirizzo, invece, afferma, dichiaratamente dissentendo dall'altro orientamento, che la disposizione dell'art. 578-*bis* cod. proc. pen. è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-*bis* d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ma, ove

questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-*bis* cod. proc. pen., atteso il suo carattere afflittivo.

7. L'orientamento secondo il quale l'art. 578-*bis* cod. proc. pen. consente la confisca per equivalente anche in caso di sentenza di prescrizione del reato commesso anteriormente alla sua entrata in vigore è affermato, in particolare, da Sez. 2, n. 19645 del 02/04/2021, Consentino, Rv. 281421-01/02, e da Sez. 6, n. 14041 del 09/01/2020, Malvaso, Rv. 279262-01, ma anche, sia pure in termini generalissimi, da Sez. 3, n. 8785 del 29/11/2019, dep. 2020, Palmieri, Rv. 278256-01).

In tutte queste pronunce, l'argomento centrale è costituito dalla individuazione della natura della disposizione di cui all'art. 578-*bis* cod. proc. pen. come norma di "diritto processuale".

7.1. La prima decisione in ordine cronologico, Sez. 3, n. 8785 del 2020, Palmieri, cit., in realtà, ha ad oggetto un'ipotesi di confisca per sproporzione, prevista dall'art. 12-*sexies* d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ed oggi dall'art. 240-*bis* cod. pen.

In relazione a questa ipotesi, indipendentemente dall'applicabilità della disciplina di cui all'art. 578-*bis* cod. proc. pen., come opportunamente indicato dalla decisione appena citata, costituiva già principio consolidato quello secondo cui la misura ablatoria permane anche qualora il giudizio di impugnazione si concluda con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sempre che vi sia stata in precedenza una sentenza di condanna e l'accertamento relativo alla sussistenza del reato ed alla penale responsabilità dell'imputato rimanga inalterato (si cita, in particolare, Sez. 5, n. 1012 del 29/11/2017, dep. 2018, D'Agostino, Rv. 271923-01).

Tuttavia, Sez. 3, n. 8785 del 2020, Palmieri, cit., precisa pure, ed in via preliminare, che l'art. 578-*bis* cod. proc. pen., quale disposizione prefigurante la possibilità di applicare la confisca, «compresa, si noti, la confisca per equivalente», con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, «è [...] norma di carattere processuale per cui vige il principio *tempus regit actum*» (così, testualmente, § 8.5.1.).

7.2. La seconda decisione, Sez. 6, n. 14041 del 2020, Malvaso, cit., pronunciandosi con riferimento ad una confisca per equivalente applicata con riguardo a fatti di peculato dichiarati estinti per prescrizione in sede di impugnazione, ha affermato il principio in forza del quale l'art. 578-*bis* cod. proc. pen. consente la confisca per equivalente ex art. 322-*ter* cod. pen., anche in caso di sentenza di prescrizione del reato, in quanto tale forma di ablazione, pur avendo

un prevalente carattere afflittivo e sanzionatorio, persegue anche l'esigenza di privare l'autore del reato di un valore equivalente a quanto illecitamente conseguito dalla commissione del reato, sicché non presuppone necessariamente una pronuncia di condanna.

La decisione premette che l'art. 578-*bis* cod. proc. pen. costituisce «norma processuale di immediata applicazione secondo il principio *tempus regit actum*», così come indicato da Sez. 3, n. 8785 del 2020, cit., e si riferisce a «tutte le diverse forme di confisca, diretta o per equivalente, contemplate nel citato art. 322-*ter* [cod. pen.]».

Osserva, poi, che la nuova disposizione, secondo quanto emerge dai lavori preparatori, è finalizzata a sottrarre i patrimoni illecitamente accumulati, anche in caso di estinzione del reato e si presenta in continuità con l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, costituzionale e della Corte EDU, sulla «possibilità di disporre la confisca, anche di carattere sanzionatorio, allorché la declaratoria di prescrizione [...] si accompagni ad un compiuto accertamento del fatto-reato e della responsabilità [...]». In particolare, cita: Corte cost., sent. n. 49 del 2015; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci; Corte EDU, GC, 28 giugno 2018, G.I.E.M. s.r.l. ed altri c. Italia.

Sez. 6, n. 14041 del 2020, Malvaso, cit., a questo punto, osserva che la scelta del legislatore di introdurre ed implementare l'art. 578-*bis* cod. proc. pen., andando oltre le conclusioni di Sez. U, n. 31617 del 2015, cit., la quale distingue tra confisca diretta e confisca di valore, si fonda sulla più recente elaborazione della giurisprudenza della Corte EDU, e, in particolare, su Corte EDU, GC, 28 giugno 2018, G.I.E.M. s.r.l. ed altri c. Italia. Rappresenta, segnatamente, che la Grande Camera, nella decisione appena citata, ha affermato «la compatibilità con l'art. 7 della Convenzione EDU delle confische-sanzione fondate su accertamenti "sostanziali" di responsabilità contenuti nel reato che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione [...], purché la sanzione sia proporzionata al fatto».

Sez. 6, n. 14041 del 2020, Malvaso, cit., ancora, segnala che, nella confisca per equivalente del prezzo o del profitto del reato, «convergono evidenti finalità ripristinatorie, di semplificazione probatoria ed esecutiva, che le differenziano sostanzialmente da una pura e semplice pena patrimoniale». Rileva, a conferma, che la figura di confisca in discorso «trova il proprio fondamento e limite nel vantaggio tratto dal reato», alla quale, per di più, è «applicabile il principio di solidarietà passiva, proprio delle misure riparatorie, che limita la misura ablatoria alla quota di prezzo o profitto conseguito effettivamente e personalmente da ciascuno degli imputati». Ribadisce, perciò, che «l'art. 578-*bis* cod. proc. pen., nel testo oggi vigente, è norma processuale di immediata applicazione secondo il principio *tempus regit actum*».



7.3. La terza decisione, Sez. 2, n. 19645 del 2021, Consentino, cit., pronunciandosi con riferimento ad una confisca per equivalente applicata con riguardo a reati di truffa aggravata ai danni dello Stato dichiarati estinti per prescrizione con la sentenza di appello, ha affermato i seguenti principi: a) si può procedere alla confisca in assenza di condanna anche quando sia "per equivalente", sempre che rientri in una delle ipotesi previste dall'art. 322-ter cod. pen.; b) la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, che ha disciplinato la possibilità di applicare, con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, la confisca cd. allargata prevista dall'art. 240-bis cod. pen., estesa, dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, a tutte le ipotesi di confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen., costituisce una norma di natura processuale, come tale soggetta al principio *tempus regit actum*, non introducendo nuovi casi di confisca, ma limitandosi a definire la cornice procedimentale entro cui può essere disposta la cd. ablazione senza condanna.

A fondamento del primo principio, relativo all'applicabilità dell'art. 578-bis cod. proc. pen. anche alla confisca per equivalente, Sez. 2, n. 19645 del 2021, Consentino, cit., afferma che la previsione normativa appena indicata, siccome effettua un richiamo alla «confisca prevista dall'articolo 322 ter del codice penale», non può che fare riferimento a tutte le tipologie di ablazione considerate da questa disposizione, e, quindi, anche a quelle di valore, espressamente contemplate dal secondo comma di tale articolo. Aggiunge che questa interpretazione, fondata sul dato letterale della previsione normativa, è ulteriormente confermata dagli argomenti esposti da Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870-01/03, per affermare l'applicabilità dell'art. 578-bis cod. proc. pen. anche alla confisca urbanistica.

A base del secondo principio, relativo all'applicabilità dell'art. 578-bis cod. proc. pen. anche alla confisca per equivalente correlata a fatti consumati prima dell'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, Sez. 2, n. 19645 del 2021, Consentino, cit., pone il rilievo che la disposizione codicistica costituisce norma di diritto "processuale" e non di diritto "sostanziale".

Punto di partenza dell'argomentazione svolta per giungere a tale risultato è l'osservazione che la confisca di valore, pur avendo una connotazione prevalentemente afflittiva e una natura «eminentemente sanzionatoria», come affermato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità (si citano: Corte cost, sent. n. 97 del 2009; Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037-01; Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646-01; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435-01), non è equiparabile né alla pena, né ad una sanzione accessoria.



In proposito, si rileva che, secondo la diffusa elaborazione della giurisprudenza, la confisca di valore è applicabile anche in sede esecutiva, e non può essere oggetto del beneficio della sospensione condizionale, diversamente da qualunque pena principale o accessoria. Si rappresenta, poi, che la tipologia di ablazione in discorso ha una funzione «ripristinatoria», finalizzata a sottrarre all'autore del reato il valore corrispondente al profitto o al prezzo dell'illecito. Si evidenzia, quindi, che la confisca di valore non è assimilabile né ad una misura di sicurezza, in quanto non si riferisce a cose intrinsecamente pericolose, né ad una sanzione accessoria, in quanto priva della funzione preventiva tipica di tali misure, né ad una sanzione principale, siccome non definita in proporzione alla gravità della condotta ed alla colpevolezza del reo. Si segnala, ancora, che, in relazione a tale ipotesi di confisca, si può parlare di una «natura "parzialmente" sanzionatoria (che è un modo di leggere l'avverbio di regola utilizzato, ovvero "eminentemente")» essenzialmente per operare una distinzione tra essa e la «confisca-misura di sicurezza» e per affermarne la irretroattività, nonché in ragione del suo riferimento a beni non intrinsecamente pericolosi.

Sulla base di queste considerazioni, si conclude che «l'assegnazione alla confisca di una natura solo parzialmente sanzionatoria non implic[a] la sua attrazione nell'area della sanzione in senso stretto, né la applicazione allo stesso dello statuto normativo della pena: è evidente infatti la sua funzione ripristinatoria, e la sua direzione verso il riallineamento degli squilibri patrimoniali generati da comportamenti illeciti». Si aggiunge che la conclusione appena esposta è coerente con la giurisprudenza "convenzionale", e, in particolare, con Corte EDU, GC, 28 giugno 2018, G.i.e.m. s.r.l. e altri c. Italia, laddove ha confermato la compatibilità della statuizione impositiva della confisca urbanistica con l'art. 7 CEDU, in quanto l'accertamento di responsabilità sostanziale è sufficiente per garantire il rispetto del diritto alla legalità convenzionale.

Ciò posto, Sez. 2, n. 19645 del 2021, Consentino, cit., spiega perché l'art. 578-bis cod. proc. pen. costituisce norma "processuale".

Questi i passaggi fondamentali in argomento: «il collegio ritiene che l'art. 578 bis cod. proc. pen. sia norma "processuale", in quanto la stessa non introduce nuovi casi di confisca, ma si limita a definire l'arco procedimentale entro il quale la stessa può essere applicata, agendo su un profilo processuale e temporale, ma lasciando inalterati i presupposti sostanziali di applicazione del vincolo (legittimazione normativa ed identificazione di beni di valore corrispondente al profitto). La norma si limita infatti a stabilire che la confisca di valore può essere applicata nel giudizio di impugnazione anche quando sopravvenga l'estinzione per prescrizione, ma sia confermato l'accertamento di responsabilità. Non si tratta della introduzione di un nuovo caso di confisca, ma solo della definizione dei limiti

temporali entro i quali la stessa può essere applicata in presenza di un accertamento di responsabilità sostanziale.

Del resto, la natura (parzialmente) punitiva delle confische di valore impedisce la applicazione retroattiva delle norme che le prevedono, ma non delle norme processuali che definiscono "quando" possono essere applicate. Ovvero nel caso dell'art. 578 *bis* cod. proc. pen. nel giudizio di impugnazione contro una sentenza di condanna nel corso del quale sopravvenga la prescrizione.

Chiarita la natura processuale dell'art 578 *bis* cod. proc. ne discende che la sua applicazione soggiace al principio del *tempus regit actum*».

8. L'orientamento secondo il quale la disposizione di cui all'art. 578-*bis* cod. proc. pen. è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-*bis* d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-*bis* cod. proc. pen., atteso il suo carattere afflittivo, è affermato, in particolare, da Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, Rotondi, Rv. 281342-01, da Sez. 3, n. 39157 del 07/09/2021, Sacrati, Rv. 282374-01, e da Sez. 3, n. 7882 del 21/01/2022, Viscovo, in corso di massimazione.

Queste pronunce si fondano sul rilievo per cui disposizione di cui all'art. 578-*bis* cod. proc. pen., anche a volerla ritenere istitutiva di una norma processuale, produce effetti sostanziali laddove prevede l'applicabilità della confisca per equivalente e, quindi, in relazione a tale profilo, non può operare retroattivamente.

8.1. La prima decisione in ordine cronologico, Sez. 3, n. 20793 del 2021, Rotondi, cit., premette che la disposizione di cui all'art. 578-*bis* cod. proc. pen. è applicabile anche alla confisca prevista dall'art. 12-*bis* d.lgs. n. 74 del 2000, perché il riferimento della disposizione codicistica alle «altre disposizioni di legge» evoca «le plurime forme di confisca previste dalle leggi penali speciali», come affermato sia da Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870-01/03, sia da Sez. U, n. 6141 del 25/10/2018, dep. 2019, Milanesi, Rv. 274627-01.

Sez. 3, n. 20793 del 2021, Rotondi, cit., poi, confrontandosi con le osservazioni di Sez. 6, n. 14041 del 2020, Malvaso, cit., rappresenta «la necessità di ulteriore specificazione» per l'ipotesi di confisca per equivalente relativa a reato dichiarato prescritto nel giudizio di impugnazione e commesso anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 578-*bis* cod. proc. pen.

Si osserva: «se è pur vero, come affermato da Sez. 3, n. 8785 del 29/11/2019, che l'art. 578 *bis* cod. proc. pen. è norma processuale e, dunque, applicabile a tutti i procedimenti in corso secondo il principio del *tempus regit actum*, non di meno, esso ha degli indubbi effetti sostanziali, tra cui appunto l'applicazione della confisca di valore, la cui natura di sanzione penale non ne

consente la sua applicazione in via retroattiva rispetto al momento dell'entrata in vigore della norma processuale che, rivolta al giudice dell'impugnazione che dichiara la prescrizione del reato, impone allo stesso la decisione sull'impugnazione ai soli fini della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato». Si richiama, a conferma, l'insegnamento di Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435-01, laddove rileva che il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere affittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto.

Si conclude che la confisca per equivalente, per la sua natura sanzionatoria, non può produrre effetti in relazione a «fatti anteriori al momento in cui è entrata in vigore la norma che ne rende possibile il mantenimento anche nei casi in cui, precedentemente, ciò non era possibile». Di conseguenza, «solo per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore dell'art. 578 *bis* cod. proc. pen. è possibile il mantenimento della confisca per equivalente».

8.2. La seconda decisione, Sez. 3, n. 39157 del 2021, Sacrati, cit., condivide espressamente l'approdo raggiunto Sez. 3, n. 20793 del 2021, Rotondi, cit.

La condivisione del precedente approdo è manifestata attraverso una riproposizione testuale alla massima ufficiale, senza l'esposizione di ulteriori argomenti.

8.3. La terza decisione, Sez. 3, n. 7882 del 2022, Viscovo, cit., che offre una motivazione particolarmente analitica, dà atto, ripetutamente, dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine all'applicabilità dell'art. 578-*bis* cod. proc. pen., nella parte in cui prevede il mantenimento della confisca per equivalente con riguardo a fatti antecedenti alla sua entrata in vigore (cfr., in particolare, §§ 2, 7, 10 e 11).

8.3.1. Sez. 3, n. 7882 del 2022, Viscovo, cit., innanzitutto, rileva che la disposizione di cui all'art. 578-*bis* cod. proc. pen. è applicabile anche alla confisca prevista dall'art. 12-*bis* d.lgs. n. 74 del 2000.

Evidenza, a tal fine, che il riferimento della disposizione codicistica alle «altre disposizioni di legge» evoca «le plurime forme di confisca previste dalle leggi penali speciali», come affermato sia da Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870-01/03, sia da Sez. U, n. 6141 del 25/10/2018, dep. 2019, Milanese, Rv. 274627-01, e quindi anche la confisca per equivalente.

8.3.2. Sez. 3, n. 7882 del 2022, Viscovo, cit., poi, osserva che la soluzione accolta dall'opposto orientamento, la quale afferma l'applicazione retroattiva dell'art. 578-*bis* cod. proc. pen. a fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, appare confliggere con il combinato disposto degli artt. 25 Cost. e 7 CEDU, per il suo «inevitabile riflesso sostanziale».

Rappresenta, segnatamente, che l'applicazione retroattiva dell'art. 578-*bis* cod. proc. pen. a fatti antecedenti alla sua entrata in vigore determina «l'adozione di una pronuncia (in appello o in cassazione) impositiva di un sacrificio patrimoniale "a sorpresa" – non [...] prevedibile per il ricorrente, all'atto della commissione del reato [...]».

In proposito, rileva che la nozione di «pena», a norma dell'art. 7, § 1, CEDU, è particolarmente ampia, e non presuppone necessariamente la pronuncia di una sentenza di formale condanna e che in essa rientra sicuramente anche la confisca per equivalente prevista dall'art. 12-*bis* d.lgs. n. 74 del 2000, atteso quanto affermato dal Giudice delle Leggi, il quale ne ha sottolineato la natura «eminente sanzionatoria» (Corte cost., sent. n. 97 del 2009). Segnala, inoltre, che il principio di irretroattività della «pena» di cui all'art. 7 CEDU non si applica alle norme processuali e che, però, le definizioni di diritto interno non sono vincolanti per l'ordinamento sovranazionale, sicché il «diritto penale materiale» può essere integrato anche da norme di procedura (si cita Corte EDU, GC, 17/09/2009 Scoppola c. Italia). Espone, poi, che il principio di legalità convenzionale implica la necessità che, al momento della commissione del fatto, <sup>esistesse</sup> ~~esisteva~~ una disposizione di legge la quale rendeva l'atto punibile e che la pena imposta non abbia ecceduto i limiti fissati da tale disposizione, secondo canoni di prevedibilità e di accessibilità (si cita, in particolare, Corte EDU, GC, 21/10/2013, Del Río Prada c. Spagna). Evidenzia, ancora, che la nozione di «prevedibilità» deve essere valutata dal punto di vista della persona condannata e al momento della commissione dei fatti poi perseguiti, in termini di ragionevolezza.

Conclude quindi: «Il principio della irretroattività è dunque violato quando vengono applicate retroattivamente delle disposizioni legislative (anche processuali, ma con effetti sostanziali, come quelle in materia di confisca sulla cui natura sanzionatoria non può esservi dubbio), i cui effetti sanzionatori non erano "prevedibili" nemmeno in base all'interpretazione giurisprudenziale all'epoca esistente, a fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tali disposizioni». Aggiunge, sul punto, che, ancora nel 2015, le Sezioni Unite hanno enunciato il principio per cui il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto (il riferimento è a Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435-01).

8.3.3. A questo punto, Sez. 3, n. 7882 del 2022, Viscovo, cit., dedica una specifica riflessione al tema della natura processuale o sostanziale dell'art. 578-*bis* cod. proc. pen.

Si premette che non è agevole stabilire quando una norma abbia natura sostanziale o processuale.

Si segnalano come emblematiche in proposito due vicende. La prima riguarda la disciplina della legge n. 3 del 2019, c.d. legge "spazzacorrotti", la quale ha inserito la maggior parte dei reati contro la Pubblica Amministrazione nell'elenco di quelli ostativi all'ottenimento dei benefici e delle misure alternative previste dalla legge sull'ordinamento penitenziario: questa disciplina, precedentemente qualificata di diritto processuale e sottratta al divieto di retroattività anche da Sez. U, n. 24561 del 30/05/2006, A., Rv. 233976-01, è stata ritenuta di diritto sostanziale dalla Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 32 del 2020). La seconda è quella determinata dalle disposizioni sulla sospensione dei procedimenti penali con disposizioni retroattive di sospensione dei termini di prescrizione e delle misure cautelari.

Si osserva, poi, che la garanzia di irretroattività prevista dall'art. 25, secondo comma, Cost., si estende a «tutte le norme che alla commissione di un fatto qualificato come reato vi riconnettono l'effetto della punizione», e, quindi, anche a quelle relative alla prescrizione, come confermato da Corte cost., sent. n. 115 del 2018. In questo ambito, vanno iscritte anche le disposizioni incidenti sul bene della proprietà, siccome tutelato dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1, Prot. 1, CEDU.

Si segnala, inoltre, che la garanzia di irretroattività risponde anche alla «esigenza di previa conoscibilità dei precetti penalmente sanzionati».

Si rileva, a questo punto, che la previsione dell'applicabilità della confisca per equivalente in appello o in sede di legittimità, disposta in relazione a fatti antecedenti all'entrata in vigore della norma che tale "obbligo" ha introdotto in caso di declaratoria per prescrizione o per amnistia, ove positivamente sia stata accertata la responsabilità dell'imputato, renderebbe confiscabile per equivalente il profitto del reato non già in relazione ad un fatto "prima" non sanzionabile con questa misura, ma in relazione ad un "esito" processuale che, al momento della commissione del fatto non era prevedibile.

Si precisa, in argomento, che il divieto di retroattività, sia a norma dell'art. 25, secondo comma, Cost., sia in forza delle disposizioni delle Carte internazionali, attiene anche all'applicazione retroattiva di una legge che punisca più severamente un fatto già precedentemente incriminato. Si aggiunge, inoltre, che la disposizione di cui all'art. 578-*bis* cod. proc. pen. non può ritenersi meramente ricognitiva della disciplina preesistente, perché prima della sua entrata in vigore era principio assolutamente consolidato quello per cui il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, poteva disporre la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, ma non anche la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto, attesa il carattere afflittivo e sanzionatorio di questa seconda tipologia di ablazione.

Si evidenzia, poi, che la retroattività della norma desumibile dall'art. 578-*bis* cod. proc. pen. non può essere basata sull'esegesi delle pronunce della Corte costituzionale (Corte cost., sent n. 49 del 2015), della Corte EDU (Corte EDU, GC, 28 giugno 2018, G.i.e.m. s.r.l. e altri c. Italia) e delle Sezioni Unite penali (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870-01/03), tutte relative alla confisca urbanistica, in ragione della diversità di natura di questa, costituente confisca diretta, rispetto alla confisca di valore o per equivalente.

Si espone, quindi, che «se [...] la *ratio* del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole è quella di tutelare l'affidamento e la libertà di autodeterminazione, questa esigenza dovrebbe valere anche in caso di applicazione di legge processuale, ma con effetti sostanziali *in malam partem*, come affermato dalla Corte costituzionale con la [...] sentenza n. 32/2020, in merito al divieto di applicazione retroattiva delle modifiche peggiorative della disciplina delle misure alternative alla detenzione».

Si segnala, infine, che la natura sanzionatoria costituisce un dato caratterizzante della confisca di valore, perché questa può attingere anche beni acquistati anteriormente o successivamente alla commissione del reato, ossia beni privi di connotati di pericolosità e di legami di pertinenzialità con l'illecito.

8.3.4. Compite le considerazioni precedentemente esposte, Sez. 3, n. 7882 del 2022, Viscovo, cit., approfondisce il tema della natura "eminente" sanzionatoria della confisca per equivalente.

Si premette che il termine «eminente» significa "specialmente", "principalmente", "particolarmente" e non certo "parzialmente".

Si osserva, poi, che, anche a voler riconoscere alla confisca di valore una natura solo "parzialmente" sanzionatoria, resta ferma la sua natura afflittiva, in quanto l'oggetto dell'ablazione è rappresentato da una porzione di patrimonio che, in sé, non presenta alcun elemento di collegamento con il reato.

Si rappresenta che, di conseguenza, in relazione a tale forma di ablazione, si pone la necessità di garantire al destinatario una ragionevole prevedibilità delle conseguenze cui si esporrà trasgredendo il precetto penale. Si aggiunge, ulteriormente, che disposizioni come quella di cui all'art. 578-*bis* cod. proc. pen. «non possiedono una valenza esclusivamente processuale», ma costituiscono «norme che esplicano effetti sostanziali incidenti direttamente sull'*an* e sul *quantum* della confisca-sanzione, e che incidono sulla ragionevole prevedibilità delle conseguenze cui si troverebbe esposto l'agente trasgredendo il precetto penale», essendo «norme processuali che aggravano il trattamento sanzionatorio sotto il profilo patrimoniale, menomando la "certezza di libere scelte d'azione"».

Si evidenzia, infine, che è irrilevante che «la norma fosse vigente al momento della decisione dei giudici di appello, poiché, come bene evidenziato nella sentenza

della Corte Costituzionale n. 32/2020, "la portata del principio di legalità e il divieto di irretroattività presidiano, in linea generale, non solo il momento della scelta processuale dell'imputato ma il momento della condotta: è in questo momento che l'agente deve avere un quadro completo delle conseguenze alle quali si espone trasgredendo la legge alla quale è soggetto lo stesso potere dello Stato, che non può che regolare i futuri comportamenti illeciti"».

9. Il contrasto di giurisprudenza sulla questione concernente se la disposizione di cui all'art. 578-*bis* cod. proc. pen. sia applicabile (anche) alle confische disposte per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della stessa, nel testo vigente per effetto della riforma recata dall'art. 1, comma 4, lett. f), legge n. 3 del 2019, appare innanzitutto radicato, perché risultante da una pluralità di decisioni emesse da Collegi di Sezioni diverse.

Il contrasto, inoltre, si fonda su un profilo estremamente problematico, come riconosce Sez. 3, n. 7882 del 2022, *Viscovo*, cit., quale è quello della individuazione della natura sostanziale o processuale della disposizione che viene in rilievo, nella specie l'art. 578-*bis* cod. proc. pen.

9.1. Per una migliore individuazione dei termini del contrasto può essere utile una duplice premessa.

Per un verso, non sembra controverso che il legislatore possa prevedere l'applicazione e, quindi, il "mantenimento", della confisca per equivalente con una sentenza formalmente non di condanna. Del resto, nessuna decisione avanza dubbi della compatibilità costituzionale e "convenzionale" della disciplina fissata dall'art. 578-*bis* cod. proc. pen., nel testo risultante per effetto dell'interpolazione recata dalla legge n. 3 del 2019, con riguardo a confische per equivalente disposte in relazione a fatti commessi in epoca successiva all'entrata in vigore di tale legge.

Per l'altro, la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che la confisca di valore ha natura sostanzialmente punitiva, persino se applicata in conseguenza di illecito amministrativo, e, conseguentemente, «rientra nel raggio applicativo del principio di irretroattività della norma penale sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., principio che concerne non soltanto le pene definite come tali dall'ordinamento nazionale, ma anche quelle così qualificabili ai sensi dell'art. 7 CEDU» (così Corte cost., sent. n. 223 del 2018, § 3.1, ma anche § 6.1 del Considerato in Diritto, nonché, in termini sovrapponibili, Corte cost., sent. n. 68 del 2017).

9.2. Il profilo problematico, quindi, è se la disposizione di cui all'art. 578-*bis* cod. proc. pen., nella parte relativa alle confische di valore, per quanto inserita nel codice di procedura penale, sia o meno da comprendere nel novero di quelle che dettano "norme penali", agli effetti dell'art. 25, secondo comma, Cost.



Se, infatti, si accede alla soluzione affermativa, l'art. 578-*bis* cod. proc. pen., nella parte relativa alle confische di valore, potrà essere riferito ai soli fatti successivi alla modifica di cui alla legge n. 3 del 2019.

Se, invece, si qualifica la disposizione di cui all'art. 578-*bis* cod. proc. pen., anche nella parte relativa alle confische di valore, come "norma processuale", sembra ipotizzabile una ben più ampia area cronologica di operatività della stessa, in applicazione del principio *tempus regit actum*.

9.3. Potrebbe essere risolutivo valutare se la disciplina di cui all'art. 578-*bis* cod. proc. pen. attenga all'istituto della prescrizione.

In effetti, la giurisprudenza costituzionale, proprio avendo riguardo alla disciplina della prescrizione, ha ripetutamente chiarito che un istituto che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l'effetto di impedire l'applicazione della pena, nel nostro ordinamento giuridico rientra nell'alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato dall'art. 25, secondo comma, Cost. con formula di particolare ampiezza (così, per tutte, Corte cost., sent. n. 115 del 2018, e Corte cost., ord. n. 24 del 2017). E – si può aggiungere – questa esigenza è stata ritenuta meritevole di rispetto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea anche quando si tratta di applicare le disposizioni sul Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (cfr. Corte di Giustizia, Grande Sezione, 05/12/2017, causa C-42/17, M.A. S. e M.B.).

Inoltre, sempre la giurisprudenza costituzionale ha recentemente precisato, ancora con specifico riguardo a precetti normativi incidenti in materia di prescrizione, che le disposizioni istitutive di fattispecie di rilievo processuale, ma da cui conseguono significativi effetti di natura sostanziale, ricadono comunque nell'area di applicazione del principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., e, quindi, del principio della irretroattività della legge penale sfavorevole (Corte cost., sent. n. 140 del 2021).

9.4. Tuttavia, non appare di immediata definizione la questione se una disciplina relativa al prolungamento nel tempo della possibilità per il giudice di confermare le "sole" statuizioni che dispongono la confisca per equivalente già adottate prima del maturarsi di una causa estintiva del reato rientri nell'ambito dell'istituto della prescrizione, o comunque debba rispettare le garanzie costituzionali di irretroattività operanti in tema di prescrizione.

In particolare, se la precisata disciplina dovesse essere ritenuta esterna all'istituto della prescrizione, potrebbero anche assumere rilievo altre categorie giuridiche, e potrebbe eventualmente valutarsi se la stessa attiene a quelle «norme di procedura» sottoposte al principio *tempus regit actum*, in linea anche con l'elaborazione della giurisprudenza della Corte EDU (cfr., in particolare, Corte

EDU, 22/06/2000, Coëme c. Belgio, spec. §§ 148-151, e Corte EDU, 12/02/2013, Previti c. Italia).

Va inoltre rilevato che, quand'anche si aderisse alla prospettiva appena indicata, potrebbe ancora porsi il problema dell'esatto perimetro cronologico di applicazione della disposizione di cui all'art. 578-*bis* cod. proc. pen., nella parte relativa alle confische di valore.

Invero, dalla sentenza della Corte EDU nel caso Coëme ed altri c. Belgio, sembra evincersi che una violazione dell'art. 7 CEDU sarebbe comunque configurabile se la proroga dei termini, in quel caso di prescrizione, mediante l'applicazione immediata di una disposizione processuale, intervenisse dopo che quei termini fossero già decorsi (v. § 149).

10. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rimesso, ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., alle Sezioni Unite sulla seguente questione:

«Se, e quando, la statuizione di confisca per equivalente possa essere lasciata ferma, o debba invece essere eliminata, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione pronunci sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato presupposto previo accertamento della responsabilità dell'imputato, ed il fatto sia anteriore alla entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell'art. 578-*bis* cod. proc. pen. le parole «o la confisca prevista dall'art. 322-*ter* cod. pen.».

**P.Q.M.**

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso il 16/03/2022

